



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Rinuncia all'eredità: come e quando farla

20 Novembre 2020 | Autore: Sabrina Mirabelli

*Se si diventa eredi di qualcuno, come si può evitare di rispondere dei debiti del defunto senza pagare di tasca propria?*

Non sempre ricevere un'eredità è vantaggioso. Infatti, oltre ai crediti si ereditano

anche i debiti del defunto con la conseguenza che se questi ultimi sono superiori ai primi, si corre il rischio di doverli pagare con il proprio patrimonio. Per tale motivo, prima di accettare è opportuno analizzare la situazione economica del defunto per valutare se conviene oppure se è meglio **rinunciare all'eredità**.

**Quando va fatta la rinuncia all'eredità** dipende se si ha il possesso o meno dei beni ereditari. Nel primo caso, infatti, i familiari che convivevano con il defunto o anche chi aveva la disponibilità di un solo bene di sua proprietà, hanno tempo tre mesi dall'[apertura delle successione](#) per rinunciare. Decorso inutilmente tale termine, si è considerati eredi a tutti gli effetti anche contro la propria volontà. Invece, coloro che non si trovavano nel possesso dei beni del defunto, possono decidere entro dieci anni se accettare o meno l'eredità.

Una soluzione alternativa è rappresentata dall'accettazione con beneficio di inventario, per effetto della quale il patrimonio del defunto non viene confuso con quello dell'erede. Quest'ultimo, quindi, risponde dei debiti entro il valore dei beni ereditati e non con il suo patrimonio personale.

## Perché si rinuncia all'eredità

Nella maggior parte dei casi, la **rinuncia** viene effettuata quando l'eredità è gravata da debiti al fine di non dovervi rispondere. Pertanto, per accertare la situazione economica del defunto, occorre valutare il suo patrimonio attivo e passivo.

Sotto il primo punto di vista, è opportuno effettuare una **visura catastale**, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate -Territorio o recandosi personalmente presso gli uffici preposti. In tal modo, è possibile conoscere i dati reddituali degli immobili di proprietà del defunto nonché quelli grafici dei terreni e dei fabbricati.

Bisogna anche recarsi presso l'**istituto di credito** dove il defunto intratteneva ad esempio un **rapporto di conto corrente**, chiedendone lo sblocco oltre alla consegna della documentazione necessaria per accertare la consistenza di un'eventuale liquidità. La stessa procedura va seguita se il defunto era titolare di un **libretto di risparmio**, di **titoli**, di **fondi comuni** o di una **polizza vita**.

Relativamente al patrimonio passivo, va chiesto un **estratto di ruolo** all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare la presenza di debiti. In questo documento,

vengono riportate le eventuali cartelle esattoriali notificate al defunto, complete dei singoli importi e delle causali di pagamento.

Invece, se l'eredità è attiva, la rinuncia può essere fatta per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà.

## Come si rinuncia all'eredità

Se l'erede decide di rinunciare all'eredità deve rendere un'apposita **dichiarazione** ad un **notaio** oppure al **cancelliere** del tribunale competente, cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto. In tal modo, impedisce l'ingresso nel suo patrimonio dei diritti derivanti dall'eredità. Rimane, pertanto, del tutto estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il **pagamento dei debiti ereditari**.

La dichiarazione viene inserita nel **Registro delle successioni**, che è conservato presso lo stesso tribunale.

## Qual è la documentazione per rinunciare all'eredità

Per rinunciare all'eredità bisogna presentare i seguenti **documenti**:

- la carta d'identità e il codice fiscale del dichiarante;
- il codice fiscale del defunto;
- una copia conforme del testamento, se presente;
- il certificato di morte in carta libera o un'autocertificazione;
- 1 marca da bollo da 16 euro;
- la nota di iscrizione a ruolo;
- il versamento per la registrazione di 200,00 euro da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23;
- il modulo della domanda di autorizzazione rinuncia accettazione eredità.

## Chi può rinunciare all'eredità

I soggetti che possono rinunciare all'eredità sono gli stessi che hanno diritto di accettare, quindi, i **delati** all'eredità.

Se a rinunciare è un soggetto che ha **figli minorenni**, la rinuncia comporta il subentro degli stessi nella sua quota ereditaria. Ne consegue che gli eventuali debiti del defunto si riversano sui figli del rinunciante. Ovviamente, anche questi ultimi possono rinunciare ma occorre un'autorizzazione del giudice tutelare, che viene rilasciata solo in presenza di necessità o di evidente utilità per i minori. In quest'ultimo caso, nella documentazione da presentare per la rinuncia, va aggiunta anche una copia conforme dell'autorizzazione del giudice tutelare.

## Qual è la forma della rinuncia

La rinuncia è nulla se non presenta la forma prescritta dalla legge.

In particolare, la dichiarazione non deve prevedere:

- alcuna **condizione** (ad esempio, non è valida la dichiarazione “rinuncio all'eredità purché Tizio non sposi Caia”);
- alcun **termine** (ad esempio, non è valida la dichiarazione “rinuncio all'eredità fino al giorno di Natale del 2025”);
- alcuna **limitazione** (ad esempio, non è valida la dichiarazione “rinuncio all'eredità solo limitatamente ai gioielli di mia madre ma non al suo appartamento in centro città).

In altre parole, la rinuncia non può essere **condizionata, a termine o parziale**. Inoltre, a differenza dell'accettazione, non può avvenire tacitamente ma va comunque resa dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale e formalizzata per iscritto.

Se la rinuncia viene fatta dietro corrispettivo o a favore solo di alcuni soggetti chiamati, si ha l'effetto contrario ovvero l'accettazione dell'eredità.

*Se Sempronio dichiara di rinunciare all'eredità del padre dietro pagamento di una somma X da parte di Mevio, ciò equivale ad una sua accettazione dell'eredità. Allo stesso modo, se dichiara di rinunciare gratuitamente all'eredità del padre ma solo a favore di Mevio e non anche di Caia, l'effetto è sempre quello di accettare l'eredità.*

# Quando va fatta la rinuncia all'eredità

Il termine entro il quale va fatta l'accettazione e, quindi, la rinuncia all'eredità è di **10 anni** dal giorno dell'apertura della successione che, in genere, coincide con il giorno della morte del defunto **[1]**.

Nell'ipotesi di accertamento giudiziale dello stato di figlio, il predetto termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza **[2]**.

In alcuni casi, il termine decennale può essere abbreviato su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Ad esempio, un creditore personale del chiamato all'eredità può adire il tribunale del luogo dove si è aperta la successione affinché venga fissato un termine entro il quale il suo debitore dichiara se accetta o meno l'eredità. Decorso inutilmente il termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato non ha più alcun diritto di accettare/rinunciare all'eredità **[3]**.

Se il chiamato all'eredità si trova nel possesso dei beni, la rinuncia va presentata entro **3 mesi** dal decesso.

La rinuncia all'eredità può essere **revocata**, sempre nel termine di **10 anni**, ma solo se non è stata accettata da altri chiamati. Decade, invece, dal diritto di rinuncia il chiamato all'eredità, che ha nascosto o sottratto beni spettanti all'eredità stessa **[4]**.

## Cosa succede dopo la rinuncia all'eredità

Se uno dei soggetti chiamati all'eredità vi rinuncia, bisogna fare due distinzioni.

Nelle **successioni legittime**, quelle cioè che si aprono in mancanza di testamento oppure quando il testamento non ha disposto integralmente del patrimonio ereditario, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte soggetta a rinuncia viene ripartita tra questi, salvo il **diritto di rappresentazione** che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest'ultimo non vuole accettare l'eredità. Se, invece, non vi sono altri coeredi legittimi, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Facciamo degli **esempi**.

*Marco muore senza testamento, lasciando tre figli, Walter, Giovanni e Michele. Se Walter rinuncia all'eredità del padre, la sua quota (33,3%) si aggiunge a quella dei fratelli, che, perciò, avranno il 50% ciascuno.*

*Enrico muore senza testamento, lasciando solo la figlia Sandra. Quest'ultima, a sua volta, ha un figlio, Filippo. Se Sandra rinuncia all'eredità del padre, la stessa passa a suo figlio Filippo.*

Nelle **successioni testamentarie**, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte del rinunciante viene ripartita tra loro a meno che il testamento non indichi una **sostituzione** precisa. Se non vi sono altri coeredi legittimi, i beni saranno divisi tra gli eredi legittimi.

Facciamo qualche esempio.

*Maria ha disposto con testamento che i suoi beni vengano ereditati da Diego e Valentina e che se uno dei due dovesse rinunciare, la quota vada devoluta ad un'associazione per la difesa degli animali. Alla morte di Maria, Diego rinuncia all'eredità e la sua quota viene effettivamente devoluta all'associazione animalista.*

*Nel testamento, Silvano ha nominato sue eredi le due sorelle senza lasciare scritto nulla in caso di eventuale rinuncia. Alla sua morte, una delle eredi rinuncia, per cui la sua quota passa all'altra.*

*Oreste ha fatto testamento, lasciando la sua eredità a Francesca senza prevedere alcunché per l'ipotesi di una sua mancata accettazione. Francesca rinuncia all'eredità, che, quindi, viene devoluta agli eredi legittimi di Oreste.*

La rinuncia all'eredità può essere **impugnata** sia da parte dei **creditori** (del rinunciante) **[5]** sia da parte del **soggetto che ha rinunciato [6]**. Nel primo caso, i **creditori** possono richiedere al tribunale di poter accettare l'eredità al posto del rinunciante per potersi soddisfare sui beni ereditati fino alla concorrenza dei loro crediti.

*Vittorio è creditore di Luigi della somma di 10.000 euro. In data 10.10.2019,*

*Luigi rinuncia all'eredità di Tina, che ammonta a 15.000 euro. Vittorio ha tempo 5 anni dalla rinuncia (quindi, entro il 10.10.2024) per farsi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità di Tina al posto di Luigi. Tuttavia, l'importo che potrà richiedere sarà quello del suo credito verso Luigi, cioè 10.000 euro e non 15.000 euro.*

Nel secondo caso, il rinunciante può impugnare la propria rinuncia qualora questa sia scaturita da atti violenti, minacce o dolo. Il termine per impugnare è di **5 anni** dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l'inganno.

**[1]** Art. 480 cod. civ.

**[2]** Art. 480 co. 2 cod. civ.

**[3]** Art. 481 cod. civ.

**[4]** Art. 527 cod. civ.

**[5]** Art. 524 cod. civ.

**[6]** Art. 526 cod. civ.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl